



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

SEZIONE CIVILE

SETTORE LAVORO

Il Giudice del Lavoro Lucio Ardigo'

A scioglimento della riserva assunta nel procedimento promosso da

_____) rappresentato e difeso dagli avv. _____
 _____ n e _____ nte ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. _____

RICORRENTE

contro

_____ con sede legale a Milano in _____
 _____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli
 avv. P: _____ ed elettivamente domiciliata presso lo studio
 dell'A' _____ ito a Rimini in Viale della Repubblica n. 90

RESISTENTE

OSSERVA

Con ricorso depositato in data 27/11/2017 _____ ianni – dipendente della resistente a far
 data dal 15/12/1989 con mansioni di specialista in ambito _____ ed
 inquadramento al livello 5S del CCNL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI
 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE con sede di lavoro a Rimini – eccepiva l'illegittimità e/o
 l'invalidità e/o inefficacia del licenziamento con effetto immediato e per giusta causa ex art. 2119
 cc. e 48 Lett. b) CCNL di settore irrogato con nota datoriale in data 6/07/2017 all'esito della
 formale instaurazione di procedimento disciplinare in relazione alla accertata violazione da parte del
 lavoratore " ...dei fondamentali doveri di professionalità, correttezza, lealtà e buona fede derivanti
 dal ...contratto di lavoro e dalle previsioni di legge da cui discende la definitiva lesione del vincolo
 fiduciario con lo Società ..." per avere in particolare il _____ in più occasioni fatto figurare
 quali spese di trasferte aziendali il pagamento dei pedaggi autostradali relativi alla effettuazione di
 viaggi personali al chiaro fine di ottenerne l'indebito rimborso da parte della datrice di lavoro
 abusando della speciale procedura informatica _____ (ESS) che consente al
 lavoratore di gestire in totale autonomia la consuntivazione delle trasferte aziendali e che si fonda
 sulla correttezza e buona fede del dipendente .

Il tutto per come meglio specificato nella specifica contestazione disciplinare di cui alla nota in data
 19 giugno 2017 (ricevuta dal _____ il giorno successivo) di seguito riportata per stralcio :
 "Abbiamo accertato che, relativamente alle trasferte effettuate in singole giornate del mese di
 maggio 2017, Ella, con sede di lavoro a _____ e domicilio a _____, in fase di rendicontazione dei
 giustificativi delle spese sostenute, ha presentato ai fini di richiederne il rimborso alcuni tagliandi
 di pedaggi autostradali non coerenti con le date e gli orari delle stesse trasferte. Nel dettaglio: -
 Trasferta del 4 maggio 2017 a _____ con inizio alle ore 8,15 e con fine alle ore 17,30: Ella ha
 presentato un pedaggio autostradale rilasciato domenica 7 maggio 2017 (giornata per Lei non



lavorativa) alle ore 12,20 con entrata a [redacted] e uscita a B [redacted]. San Lazzaro, dell'importo di € 5,60; - Trasferta del 5 maggio 2017 a Verona con inizio alle 8,15 e con fine alle 17,45: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato domenica 7 maggio 2017 (giornata per Lei non lavorativa) alle ore 21,46 con entrata a [redacted] e uscita a C [redacted] Nord, dell'importo di € 5,60; - Trasferta del 9 maggio 2017 a [redacted] con inizio alle ore 8,30 e con fine alle ore 17,30: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato domenica 12 marzo 2017 (giornata per Lei non lavorativa) alle ore 12,01 con entrata a [redacted] e con uscita a [redacted] Lazzaro, dell'importo di € 5,60; - Trasferta del 16 maggio 2017 a B [redacted] con inizio alle ore 8,30 e con fine alle ore 17,08: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato domenica 5 febbraio 2017 (giornata per Lei non lavorativa) alle ore 12,34 con entrata a [redacted] Nord e uscita a E [redacted]. San Lazzaro ed un pedaggio autostradale rilasciato domenica 12 marzo 2017 (giornata per lei non lavorativa) alle ore 21,40 con entrata a [redacted] San Lazzaro e uscita a Cesena Nord, dell'importo ciascuno di € 5,60; - Trasferta del 23 maggio 2017 a Imola con inizio alle ore 8,30 e con fine alle ore 17,08: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato domenica 21 maggio 2017 (giornata per Lei non lavorativa) alle ore 12,05 con entrata o [redacted] Nord e uscita a [redacted] San Lazzaro ed un pedaggio autostradale rilasciato nella medesima data alle ore 22,37 con entrata o [redacted] San Lazzaro e uscita a Cesena Nord, dell'importo ciascuno di € 5,60; - Trasferta del 30 maggio 2017 a [redacted] con inizio alle ore 8,30 e con fine alle ore 17,08: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato il 17 ottobre 2016 (giornata di solidarietà) alle ore 10,37 con entrata a [redacted] e uscita a [redacted] San Lazzaro ed un pedaggio autostradale rilasciato nella medesima data alle ore 18,13 con entrata a [redacted] San Lazzaro e uscita a Cesena Nord, dell'importo ciascuno di € 5,60; - Trasferta del 31 maggio 2017 a [redacted] con inizio alle ore 8,30 e con fine alle ore 17,08: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato sabato 18 giugno 2016 (giornata per Lei non lavorativa) alle ore 12,43 con entrata a [redacted] Nord e uscita a [redacted] San Lazzaro ed un pedaggio autostradale rilasciato domenica 19 giugno 2016 (giornata per Lei non lavorativa) alle ore 23,03 con entrata a [redacted] San Lazzaro e uscita a Cesena Nord, dell'importo ciascuno di € 5,60; Da successive verifiche effettuate su trasferte già consuntivate e per le quali Le sono stati corrisposti in busta paga i relativi rimborsi, sono altresì emerse analoghe irregolarità afferenti la documentazione dei pedaggi autostradali da Lei presentata quale giustificativo di spesa, non coerente con gli orari e le date delle trasferte stesse. Ciò, in particolare, si è verificato in occasione delle seguenti trasferte effettuate in singole giornate: - Trasferta del 24 novembre 2016 a [redacted] con inizio alle ore 8,30 e con fine alle ore 17,08: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato domenica 27 novembre 2016 ore 12,22 con entrata a [redacted] Nord e uscita a [redacted] San Lazzaro ed un tagliando della medesima data alle ore 21,23 con entrata a [redacted] San Lazzaro e uscita a Cesena Nord, dell'importo ciascuno di € 5,60; - Trasferta del 23 dicembre 2016 a Fontana [redacted] con inizio alle ore 8,30 e con fine alle ore 17,08: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato mercoledì 28 dicembre 2016 ore 11,55 con entrata a [redacted] Nord e con uscita a [redacted] ed un tagliando rilasciato nella giornata festiva del 26 dicembre 2016 alle ore 23,17 con entrata a Imola e con uscita a [redacted] Nord, dell'importo ciascuno di € 3,20; - Trasferta del 28 dicembre 2016 a [redacted] con inizio alle ore 8,30 e con fine alle ore 17,08: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato domenica 18 dicembre 2016 ore 12,19 con entrata a [redacted] e uscita a [redacted] San Lazzaro ed un tagliando rilasciato nella medesima data alle ore 21,33 con entrata a [redacted] a San Lazzaro e uscita a [redacted] Nord, dell'importo ciascuno di € 5,60; - Trasferta del 24 febbraio 2017 ad [redacted] Emilia con inizio alle ore 8,30 e con fine alle ore 17,08: Ella ha presentato un pedaggio autostradale rilasciato il 24 febbraio 2017 ore 20,37 con entrata a [redacted] Nord e uscita a [redacted] San Lazzaro ed un tagliando rilasciato domenica 5 febbraio 2017 alle ore 20,36 con entrata a [redacted] San Lazzaro e uscita a C [redacted] Nord, dell'importo ciascuno di € 5,60. Tali fatti e comportamenti, valutati sia singolarmente che complessivamente tra loro, Le contestiamo ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/1970, nonché degli artt. 45 e 46 del vigente CCNL. Ci riserviamo ogni ulteriore azione e diritto all'esito delle verifiche in merito alla documentazione da Lei presentata a supporto delle trasferte effettuate nei mesi di marzo



e aprile 2017. Le rammentiamo, infine, che Ella ha cinque giorni di tempo dal ricevimento della presente per fornire eventuali elementi giustificativi in merito... ”.

In sede di giustificazioni il ~~V. L.~~ nmetteva il fatto costitutivo dell'addebito disciplinare imputandolo a mero errore (“ ...Gli scontrini da me allegati sono inerenti al costo del percorso autostradale ~~L~~ e viceversa ... che, oltre che per motivi lavorativi, ho percorso in diverse occasioni per motivi privati, essendo i miei genitori residenti a ~~B~~ Considerato che l'importo economico degli scontrini è ovviamente identico, in alcuni casi ~~no~~ allegato gli scontrini omettendo colpevolmente di guardare le date e confondendo quindi gli spostamenti lavorativi con quelli privati. Purtroppo non sono più in grado di fornire gli scontrini appropriati in quanto già cestinati. Riconosco di aver osservato un comportamento superficiale di cui mi rammarico e nel futuro presterò molta più attenzione in questo genere di cose. Sono quindi pienamente disponibile a valutare congiuntamente come rimediare ai miei errori...” doc. n. 3 all. al ricorso) e ribadendo la circostanza , peraltro pacifica , di avere regolarmente effettuato tutti gli spostamenti relativi alle trasferte in contestazione .

Così sintetizzata la presente vicenda processuale , allo stato degli atti e del carattere necessariamente sommario degli accertamenti che connotano la fase urgente della procedura introdotta in materia di licenziamenti ex art.18 St. Lav. dall'art. 1 comma 48 e segg. Legge 28/06/2012 n. 92 , il ricorso appare meritevole solo di parziale accoglimento .

In punto di diritto va rilevato come in materia di licenziamento disciplinare il novellato articolo 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300 preveda che : “ 4) Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.....5) Il giudice, nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo ...”.

La riforma in sostanza ha quindi mantenuto ferme le vecchie causali di licenziamento delineate dalla legge 604/1966 (giusta causa e giustificato motivo soggettivo), ma ha diversificato le tutele in caso di illegittimità del licenziamento per il caso in cui “ non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore” ammettendo la reintegrazione nel posto di lavoro (associata ad una indennità massima di 12 mensilità di retribuzione) soltanto in due ipotesi: la prima, nel caso in cui “il fatto contestato non sussiste” e quindi per insussistenza del fatto contestato nonché nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18418 del 20/09/2016 Rv. 641133 e stessa sezione n. 18418 del 20/09/2016 Rv. 641133) e la seconda, allorché “il fatto rientra tra le condotte punibili solo con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari applicabili ”.

In tutte le “altre ipotesi” , secondo la nuova versione dell'art.18, non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro ed il giudice, dichiarando risolto il rapporto di lavoro, deve riconoscere soltanto



un'indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale.

Con l'ulteriore precisazione che in tale ottica, la non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato debba essere fatta rientrare correttamente tra quelle *altre ipotesi* di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa per le quali il comma 5 dell'art. 18 prevede solo la tutela indennitaria (cfr. Cass. Sez. L. Sentenza n. 23669 del 06/11/2014 Rv. 633481 e stessa sezione n. 13178 del 25/05/2017 Rv. 644515 – 02).

Così chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va detto allora in primo luogo che nel caso di specie il fatto contestato – scaturito da un controllo straordinario analitico di conformità della documentazione giustificativa delle spese sostenute dai dipendenti operato dal neo istituito *Competence Team* di _____, è sicuramente sussistente: essendo stato ammesso dal lavoratore il quale a sua discolpa ha unicamente addotto quale improbabile scusa l'errore nella allegazione alle richieste di rimborso della documentazione attinente ai tagliandi autostradali; giustificazione questa peraltro sicuramente non convincente se si considera sia la reiterazione sistematica ed anomala di tali *errori* e sia il fatto, altrettanto pacifico, che il lavoratore non sia stato in grado di produrre i tagliandi autostradali corretti (con tutta evidenza inesistenti).

In secondo luogo il fatto contestato non risulta rientrare *tra le condotte punibili solo con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti o dei codici disciplinari applicabili*.

A tale riguardo va infatti detto che l'art. 43 (trasferte) del CCNL prevede espressamente che “...*al lavoratore inviato dall'azienda, per esigenze di servizio, fuori dal suo normale ambito territoriale di impiego, verranno rimborsate ... le spese effettive di viaggio corrispondenti all'utilizzo dei mezzi normali di trasporto...*”, disponendo il successivo art. 45 (rapporti in azienda) commi 10 e 16 : “*Il lavoratore non dovrà trarre profitto, anche a prescindere da eventuali danni causati all'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni ... Le infrazioni a tali disposizioni come previsto nei successivi artt. 46 e 47 daranno luogo a provvedimenti disciplinari che potranno giungere fino al licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 48*”.

Il fatto contestato infine non solo ha violato precisi regolamenti aziendali ma inoltre integra gli estremi del delitto di truffa (ed in particolare nella forma tentata in relazione alle trasferte effettuate nel mese di maggio 2017 e consumata in relazione alle trasferte dei giorni 24\11\2016 – 23\12\2016 – 28\12\2016 – 24\02\2017 _____) a) in danno della datrice di lavoro ed assume, quindi, connotati di estrema gravità tali da minare l'elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale della collaborazione fra le parti nei rapporti di lavoro.

Prevedendo espressamente l'art. 48 lett. b) la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso nel caso del “...*lavoratore che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge*...”.

Peraltro si ritiene che il comportamento doloso del lavoratore consistito in false attestazioni documentali finalizzate al rimborso di spese non effettuate, ancorché abbastanza grave da determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare conservativa, non potesse giustificare l'irrogazione da parte della azienda della massima sanzione espulsiva che appare senza dubbio sproporzionata al caso di specie.

Militando in favore delle ragioni del ricorrente il fatto pacifico che il dipendente nel corso del suo lungo rapporto di lavoro con la _____, che oltre 27 anni non abbia mai riportato alcuna sanzione disciplinare (Cass. Sez. L. n. 2013 in data 13\02\2012 Rv. 620914) nonché l'esiguità del danno patrimoniale (circa 50 euro) arrecato in concreto anche in riferimento alle grandi dimensioni dell'impresa resistente (Cass. Sez. L. n. 5967 del 27\05\1995 Rv. 492519 – 01 pronunciatasi in un caso analogo).



Circostanze queste che dimostrano come la condotta disciplinarmente rilevante tenuta dal lavoratore , seppure idonea a diminuire il necessario legame di fiducia tra le parti del rapporto di lavoro, non potesse giustificare l'infrazione della massima sanzione espulsiva .

In applicazione del quinto comma dell'art. 18 St. Lav. , va dunque dichiarato che il rapporto di lavoro del ricorrente si è risolto con effetto dalla data del licenziamento e il datore di lavoro condannato al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva che , tenuto della notevole anzianità del lavoratore , del numero dei dipendenti occupati e delle grandi dimensioni dell'attività economica nonché della obiettiva gravità della condotta disciplinare penalmente rilevante accertata a carico del ricorrente , può essere quantificata nella misura media di 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto .

Le spese di lite seguono la soccombenza ma , stante l'accoglimento solo parziale del ricorso , le stesse sono compensate per la metà .

PQM

Visto l'art. 18 quinto comma L. 300\1970

1) Dichiaro che il rapporto di lavoro del ricorrente si è risolto con effetto dalla data del licenziamento intimato con nota datoriale in data 6\07\2017 e , accertato che non ricorrevano gli estremi della giusta causa addotta dal datore di lavoro , condanna T. A. in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a \ a indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore .

2) Condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali consistenti nel compenso del difensore che , compensate per la metà , ai sensi del regolamento n. 55 del 2014 si liquidano in complessivi euro 1.655,00 (di cui euro 216,00 a titolo di rimborso spese forfetarie), oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .

Si comunichi .

Rimini , li 12/03/2018

IL GIUDICE
LUCIO ARDIGO'



